

LXX.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1875

Présidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Giuramento del Senatore Compagna — Votazione a squittinio segreto di progetti di legge discussi nelle tornate antecedenti — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del contenzioso finanziario — Discorso del Senatore De Filippo, Relatore — Emendamento del Ministro di Grazia e Giustizia all'articolo 1, accettato dall'Ufficio Centrale — Emendamenti del Senatore Miraglia — Dichiarazioni del Senatore Musio — Considerazioni e dichiarazioni del Ministro e del Relatore intorno agli emendamenti Miraglia — Approvazione del primo emendamento Miraglia e reiezione del secondo — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 1, coll'emendamento Miraglia — Avvertenza del Ministro sul paragrafo 2, cui risponde il Senatore Mirabelli — Approvazione dell'intero articolo, del 2 e del 3 — Avvertenze e varianti proposte dal Ministro all'articolo 4 — Approvazione dell'articolo 4 emendato e dei successivi fino al 7 inclusivo, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge: modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito — Osservazioni e schiarimenti chiesti dal Senatore Vitelleschi all'articolo 1, forniti dal Ministro della Guerra — Replica del Senatore Vitelleschi — Approvazione dell'articolo 1 — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Giuramento del Senatore Compagna.

PRESIDENTE. Il Senato, in seguito alla Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, ha convalidati i titoli del Barone Compagna.

Trovandosi il nuovo Senatore nelle sale del Senato, invito gli onorevoli Senatori Chiavarrina ed Acquaviva ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Barone Compagna presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto all'onorevole Barone Compagna del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del

Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per squittinio segreto dei progetti di legge discussi nelle tornate precedenti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne a comodo degli onorevoli Senatori che possono sopraggiungere.

Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per la soppressione di al-

cune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Nella tornata di ieri ringraziai l'onorevole Ministro Guardasigilli per essersi degnato di trascrivere, in nota della Relazione che precede il progetto, un brano del mio opuscolo. Mi era proposto di fare un simile ringraziamento all'Ufficio Centrale e principalmente al degno suo Relatore, il quale, me assente, si compiacque d'inserire nella Relazione un altro brano del mio opuscolo. Ieri, per altro, nel calore della parola, dimenticai questo mio proposito. Correggo ora quest'involontario oblio, e ne ringrazio pubblicamente l'Ufficio Centrale e principalmente l'onorevole suo Relatore.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Comprenderà il Senato che dopo gli splendidi ed eloquenti discorsi pronunziati a favore e contro il progetto che stiamo discutendo, nulla rimane ad aggiungere, e lo dico con profondo convincimento, nulla rimane da aggiungere al Relatore dell'Ufficio Centrale; neppure da spigolare, come suol dirsi, sul campo mietuto, poichè il campo è stato non solo mietuto, ma anche spigolato. E poichè mi è corsa sulle labbra questa parola campo, e sei furono i combattenti che mi han preceduto, tre schierati da una parte e tre dall'altra, non è strano che mi sia ritornato in mente, essendo in Roma, il combattimento degli Orazi e dei Curiazî.

Mi affretto però ad aggiungere che la battaglia fu incruenta, che i combattenti rimasero illesi, e che le armi adoperate, sebbene talvolta un po' troppo appuntate, si raccolsero nel vasto campo della scienza e delle dottrine giuridiche. Deciderà il Senato da quale delle due parti stia il diritto e la ragione. Se non che, mi si permetta di dire, che sopra un punto principale tutti i combattenti, ed io con loro, sono rimasti perfettamente d'accordo: tutti vogliamo che la grande istituzione del Pubblico Ministero resti incolume, intatta, gagliarda; nessuno mai si è sognato di demolirla o distruggerla.

L'unico punto di divergenza è questo: i nostri oppositori temono che colla nostra proposta di legge noi veniamo ad indebolire il Pubblico Ministero in guisa da fargli perdere ogni maniera di prestigio e di forza; e noi diciamo e crediamo che invece gliene diamo maggiore e dell'uno e dell'altra; siccome, mi permetto di ripetere l'espressione dell'onorevole Ministro Guardasigilli, siccome ad un albero tagliando i rami secchi, si rende una vita più forte e rigogliosa.

A dimostrare ora il nostro assunto, occorre mettere la questione nei suoi precisi termini; bisogna ridurla alle sue giuste e modeste porzioni, spogiarla di ogni astrattezza giuridica.

Convinto che gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, difendendo questo progetto di legge, l'abbiano fatto benissimo, non farò che riassumere i loro discorsi in pochissime parole. Che cosa vuole questo progetto di legge? Qual è lo scopo che si propone? Esso vuole tre cose:

1. Ridurre in più stretti confini l'obbligo attuale del Pubblico Ministero nel prendere le sue conclusioni ne' giudizi civili.

2. Rendere l'intervento del Pubblico Ministero alle udienze civili non più obbligatorio, ma facoltativo.

3. Permettere che gli ufficiali del Pubblico Ministero, che in seguito a queste riforme rimarranno esuberanti, possano applicarsi all'Ufficio del contenzioso finanziario per la difesa del patrimonio dello Stato.

L'onorevole Senatore Borgatti vi ha mostrato in qual modo, fino da quando ebbe vita il nuovo ordinamento giudiziario, si sentisse il bisogno di ridurre alcune attribuzioni del Pubblico Ministero, rispetto a quelle che egli attualmente esercita ne' giudizi civili; bisogno riconosciuto da tutti i Ministri che si sono succeduti da quell'epoca in poi, e dallo stesso Parlamento.

L'onorevole Senatore Sineo non trovava essere questo un argomento solido, a nostro favore. Mi scusi l'onorevole Senatore Sineo, ma io credo che le leggi non si debbano improvvisare; io credo che una legge può essere facilmente accolta dal paese, quando non si opponga alle idee della sua maggioranza; quando ne esprima i veri bisogni; quando la stampa, l'o-

pinione pubblica, tutti coloro i quali possono manifestare un competente giudizio, si sieno pronunziati in un modo qualunque, almeno sul concetto generale di qualche riforma alle leggi esistenti, che intende il Governo di proporre alla sanzione del Parlamento. Sarebbe improvvido in un Governo libero, di procedere per diverso cammino. Che se in qualche caso accade il contrario, si è perchè sarebbe difficile di ottenere anticipatamente l'assenso del paese; intendendo parlare delle *leggi d' imposta*, contro le quali, come è naturale, ricalcitano sempre se non tutti, almeno una gran parte de' contribuenti.

Ebbene, è noto, o Signori, che oramai da tanti anni che si discute in Italia e fuori intorno alle attribuzioni del Pubblico Ministero, il concetto quasi generale è questo, che per quanto esso sia utile, necessario, indispensabile nelle materie penali, altrettanto abbia a ritenersi per lo meno superfluo in materia civile.

L'onorevole Senatore Sineo citava gli illustri nomi di Dupin, Merlin, Poerio, Nicolini ed altri rappresentanti il Pubblico Ministero presso le Corti di cassazione. E anche noi onoriamo e rispettiamo questi grandi luminari della scienza. Ma qui non si tratta delle Corti di cassazione ove il Pubblico Ministero non guarda l'interesse delle parti, ma quello esclusivo della legge, della quale è il vigile e supremo custode. Le Corti di cassazione restano quali sono senza alcuna modificazione di sorta; noi riduciamo soltanto le attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello e dei tribunali. Noi non vogliamo ingerenza governativa fra i litiganti che disputano del mio e del tuo. Noi non vogliamo che fra due difensori venga ad intromettersi un terzo, il Pubblico Ministero, il quale prenda le ragioni di una delle parti e ne assuma la difesa. Fra due contendenti non v'ha, nè vi dev' essere che il giudice. A lui spetta di tenere con mano ferma e sicura la bilancia della giustizia.

Non c'illudiamo, o Signori, le conclusioni del Pubblico Ministero o non hanno alcuna efficacia nell'animo dei giudici, lo che spesso accade, perchè non sempre il Pubblico Ministero può occuparsi profondamente e seriamente dello studio delle cause, distratto in tante altre occupazioni, ed allora l'opera loro è inu-

tile; ovvero accade il caso contrario, e allora non vi è forse un pericolo da scongiurare, un danno possibile da temere?

Ed appunto a questa inutilità, a questo pericolo, a questo danno possibile provvedono le disposizioni di questa legge.

Ora aggiungerò una circostanza di fatto a quelle già esposte nella tornata di ieri dall'onorevole Mirabelli.

L'onorevole Senatore Mirabelli ricordò molto a proposito come presso i tribunali di commercio non esiste il Pubblico Ministero. Aggiungerò che presso le preture non vi è nemmeno. Nè mi si dica che dai Pretori non si decidono che le cause riguardanti una somma inferiore a lire 1,500; perocchè mi è facile rispondere che non sempre il valore conteso costituisce l'importanza di un giudizio, ma più spesso la specie, i fatti, le questioni che vi si rannodano, ne rendono ardua e difficile la risoluzione. E d'altronde, o che forse i pretori non sono competenti a giudicare in altre materie, qualunque sia il valore, e in materie delicate e difficili, come per esempio, nei *giudizi possessorii*?

Bisogna dunque convenire che, sia per ragioni di fatto, sia per ragioni di diritto, la modificazione contenuta nel primo comma dell'articolo 1 del progetto, merita la vostra approvazione.

Quasi come conseguenza naturale e legittima della prima, è indispensabile la seconda modificazione all'art. 141 dell'ordinamento giudiziario. Una volta ridotte le attribuzioni del Pubblico Ministero, non dovendo egli dare le sue conclusioni che solamente nelle cause matrimoniali, a che pro la sua assistenza alle udienze, in modo che, senza di essa, abbiano queste a ritenersi illegittime e nulle?

Ma si è detto e ripetuto più volte, che la presenza del Pubblico Ministero serve ad assicurare l'andamento regolare dell'amministrazione della giustizia. A questa considerazione si è già ampiamente risposto da altri oratori, i quali vi han dimostrato quali altri mezzi offre l'ordinamento giudiziario al Pubblico Ministero, per raggiungere il medesimo scopo.

E poi, diceva benissimo il Ministro Guardasigilli, che ora versiamo in circostanze giuridiche diverse. In altri tempi si comprendeva la necessità di un Pubblico Ministero che assicurasse la regolare amministrazione della giusti-

zia; in altri tempi, quando i giudici non erano a sufficienza forniti di cognizioni legali, in guisa da ritenerli più giurati che giudici. Allora eravi bisogno di un rappresentante della legge, che ne spiegasse le disposizioni e regolasse l'andamento dei giudizi; ma ora che la magistratura giudicante, se non è di più, è almeno uguale al Pubblico Ministero, io domando dove è la necessità del suo intervento?

Diciamolo francamente, e siamo di buona fede: credete voi che in una sezione di Corte d'appello, presieduta dal suo primo presidente, questi abbia bisogno di un sostituto procurator generale (poichè è noto che i procuratori generali in capo, atteso le loro molteplici occupazioni, non assistono mai alle udienze), che può essere anche rappresentato dall'ultimo dei giudici, ovvero un primo presidente di un tribunale abbia bisogno di un sostituto procuratore del Re, e talvolta di un aggiunto giudiziario, per mantenere la dignità ed il decoro dell'udienza, ed assicurare l'esatto procedimento dell'amministrazione della giustizia?

E di fatto, lo stesso ordinamento giudiziario aveva preveduto non essere molto seria, mi si mandi buona l'espressione, l'assistenza d'un Pubblico Ministero, tanto di grado inferiore a colui che la presiede, ed avea cercato d'introdurre una riforma in questo Ufficio, creando un grado intermedio, che fu detto Avvocato generale, tra il procurator generale in capo ed il sostituto procuratore generale, come nella magistratura giudicante, abbiamo il presidente in capo, il presidente di sezione ed il giudice; ma voi sapete in che modo fu accolta questa disposizione dell'ordinamento giudiziario; essa è rimasta lettera morta. È notevole però che fin d'allora s'intese il bisogno di portare nelle pubbliche udienze l'autorità di un rappresentante della legge più elevato ed influente di quello che attualmente non sia.

Il terzo scopo che questo progetto di legge intende raggiungere non riguarda direttamente il Pubblico Ministero, ma anch'esso è una conseguenza delle modificazioni che noi vi apporriamo. Imperciocchè sopresse, come abbiamo detto, alcune delle sue attribuzioni, si dovrà naturalmente diminuire il numero dei suoi ufficiali; e siccome vi è un urgente bisogno di riformare, di migliorare le Direzioni del contenzioso finanziario, così si concede al Governo

la facoltà di applicare cotesti ufficiali pubblici, che resteranno disponibili, alle dette Direzioni in modo che esse rispondano alla compiuta e regolare trattazione degli affari contenziosi dello Stato.

Io non vi dirò in quali condizioni versano gli Uffici del contenzioso finanziario. L'onorevole Ministro Guardasigilli nella sua relazione ve ne ha parlato abbastanza. Rammenterò solamente che oramai col sistema attuale non può andarsi più avanti, perocchè da una relazione della Direzione generale sulla gestione dell'anno 1872, rilevasi che le cause perdute dallo Stato in un anno, furono nella proporzione del 40 0/0, e così quasi della metà, e che le spese giudiziarie d'un anno salirono niente meno che a quasi due milioni.

Ed ecco i tre concetti chiari, semplici, precisi ai quali s'informa questo progetto di legge.

Sono queste e non altre le modificazioni che vi proponiamo, e contro le quali è inconcepibile come siasi eccitato cotanto sdegno e cotanta immeritata censura da parte dei nostri avversari. E pensare che io era stato così ingenuo da credere che questo disegno di legge sarebbe passato senza discussione, od almeno senza discussione generale, e che il Ministro Guardasigilli, occupato nell'altro ramo del Parlamento, aveva dapprima pregato un suo collega di rappresentarlo!

Ma amo sperare che ora, diradate le nubi, e chiarito l'intendimento del Governo e dell'Ufficio Centrale, il Senato vorrà prestarvi piena ed intera la sua adesione.

E qui avrei finito, se non mi corresse l'obbligo di rispondere poche parole ad alcune considerazioni dell'onorevole mio amico il Senatore Trombetta, le quali riguardano quasi personalmente il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Poco fa l'onorevole Senatore Mirabelli, chiedendo la parola per un fatto personale, ha ringraziato l'Ufficio Centrale, e me personalmente, per aver inserito un brano di un suo opuscolo nella Relazione che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato. Intanto l'onorevole Trombetta dichiarò nel suo discorso di esser rimasto quasi scandalizzato di questo fatto, dicendo che io era andato al di là del Ministro, il quale erasi contentato di citarlo in una nota; ed io invece l'aveva incorporato nella relazione, ne aveva fatto, per così dire, succo e sangue.

Ma, sfido io, avrebbe forse voluto l'onorevole Trombetta che io avessi preso qualche squarcio di un suo discorso, come quello che ha ieri pronunziato, o di un suo libro e l'avessi introdotto nella mia Relazione? Era naturale che conoscendo l'opuscolo di un insigne magistrato, che è Capo di tutta la magistratura napoletana, che esercitò per tanti anni l'ufficio del Pubblico Ministero, che a profonde cognizioni giuridiche accoppia una lunga ed illuminata esperienza negli affari, era naturale che io avessi ad avvalorarmi della sua autorevole opinione, ed avessi fatto mio il brano citato, come la migliore e la più eloquente difesa che si sarebbe potuto fare del progetto del Ministero, approvato dall'Ufficio Centrale.

Debbo ora accennare ad un altro punto del discorso dell'onorevole Trombetta, quando si lasciò sfuggire delle espressioni che, per verità, mi hanno sommamente meravigliato. Egli che così nobilmente ha esercitato l'ufficio di procuratore generale presso la Gran Corte criminale di Napoli, non so come abbia potuto affermare che le leggi Borboniche, ossia Napoletane, fossero la negazione di ogni principio di giustizia e di libertà.

Dio mio! Io capirei che il Senatore Trombetta avesse detto che il Governo borbonico era la negazione di ogni principio di giustizia e di libertà, avendolo prima di lui già detto l'illustre Gladstone, quando lo chiamò: *la negazione d'Iddio*; parole che fecero il giro del mondo, e rimarranno una macchia indelebile su quel Governo; ma c'è una gran differenza fra il governo e le leggi. Come mai ignora l'onorevole Senatore Trombetta che noi abbiamo conservato il Codice Napoleone, e l'abbiamo conservato quando da altre provincie, pur sottoposte alla dominazione francese, ne era stato recisamente bandito? Non si rammenta l'onorevole Senatore Trombetta del Codice penale del 1819? Al qual proposito mi permetto di far notare al Senato che, nel 1832, l'illustre Dupin, nella Camera de' Pari di Francia, quando si trattava in quell'epoca d'introdurre in un senso più razionale e liberale alcune modificazioni al Codice francese, le quali erano da altri combattute, l'illustre ed eminente giureconsulto ebbe ad esclamare: ma come? voi combattete in un Governo costituzionale, delle modificazioni già introdotte fino

dal 1819 nel regno di Napoli, che è retto a governo assoluto?

Or dunque come si può dire che le leggi napoletane fossero la negazione d'ogni principio di diritto e di libertà? Me lo perdoni l'onorevole Senatore Trombetta; ma io voglio credere che gli siano quasi impensatamente sfuggite quelle espressioni, non tenendo presente in quel momento la legislazione napoletana.

Risponderò ora ad un ultimo obbietto del Senatore Trombetta. Se non ho male inteso, e se ho bene afferrato il suo concetto, parrebbe che avesse detto che la cattiva riuscita fatta nelle nostre provincie dal Pubblico Ministero nelle cause politiche, abbia in noi eccitato contro di esso una certa avversione. Questo non è punto esatto, poichè non vi è alcuna parte d'Italia più della meridionale nella quale più si tenga in stima ed onore questa grande istituzione; nè potea venir meno il nostro culto a cagione de' giudizi politici.

Il Senatore Mirabelli ci ha detto come era costituito presso di noi il Pubblico Ministero: diviso il civile dal penale; magistrati inamovibili i suoi funzionari, con una missione temporanea, che li elevava al di sopra dei giudici.

Ora qui, trattiamo de' giudizi civili, e non dei penali; ed anche in quelli io potrei dire all'onorevole Senatore Trombetta che non era solo sventuratamente il Pubblico Ministero che inveiva contro gli uomini politici, illustri e coraggiosi patrioti di quelle provincie; erano i giudici che condannavano; questo è il vero fatto doloroso, poichè se non si fossero trovati giudici tanto arrendevoli alle prepotenze Borboniche, non avrebbero avuto luogo tante ingiuste ed inique sentenze.

Ed io vorrei che fosse qui presente l'onorevole Senatore Scialoja, perchè da lui stesso farei dire all'onorevole Trombetta che nella famosa causa nella quale l'attuale Ministro dei Lavori Pubblici fu concordemente dal Pubblico Ministero e dalla Corte speciale di Napoli condannato all'estremo supplizio, l'onorevole Scialoja ebbe le conclusioni favorevoli del Pubblico Ministero, ed i giudici lo condannarono alla relegazione; pene poscia che vennero per grazia sovrana, al primo, commutata in quella dell'ergastolo, ed al secondo, in quella dell'esilio perpetuo dal regno.

Ma io non voglio annoiare più lungamente

il Senato, poichè non vorrei che si credesse che avendo dichiarato di non fare un discorso, mancassi alla promessa.

Dirò solamente, conchiudendo, che essendo stato più volte pronunziato il mio nome in questa discussione come quello che il primo comparve a piè di uno schema di legge su quest'argomento, presentato nel 1868 innanzi all'altro ramo del Parlamento, io abbia dovuto rallegrarmi con me medesimo, e perchè senza dire della benevola accoglienza fatta a quel progetto dall'onorevole Borgatti che ebbe a ripresentarlo negli stessi termini, l'onorevole Ministro Guardasigilli ebbe quasi identicamente a riprodurlo innanzi a voi, egli che ha passato gran parte della sua distinta e luminosa carriera nell'ufficio del Pubblico Ministero; e perchè, d'altra parte, è stato appoggiato e sostenuto da due chiarissimi magistrati, membri anch'essi dell'Ufficio Centrale, i quali se ora si trovano a capo della magistratura, l'uno in Genova, e l'altro in Napoli, esercitarono per lungo spazio di tempo le funzioni del Pubblico Ministero; e questo fatto, se è di conforto all'animo mio che mi assicura di non essermi ingannato nella mia proposta, sarà, lo spero, di arra certa e sicura per ritenere che voi, al pari del Ministero, al pari dell'Ufficio Centrale, riconoscerete l'opportunità, l'utilità, la necessità di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La discussione generale essendo stata dichiarata chiusa nella seduta di ieri, si passerà ora all'esame degli articoli del progetto di legge.

Do lettura dell'articolo primo:

Art. 1.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali cessa di intervenire nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione.

» Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratta di cause, nelle quali deve intervenire.

» Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente e non si possa immediatamente avere un ufficiale del Ministero Pubblico, sarà disteso processo verbale del fatto, e lo si trasmetterà all'Ufficio del Ministe-

ro Pubblico, affinchè si proceda nelle forme più spedite. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone un emendamento al primo alinea. Domando all'onorevole Ministro se lo accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro che accetto che la discussione si apra sopra il progetto emendato dall'Ufficio Centrale. Soltanto mi riservo nel corso della discussione di presentare al Senato qualche mia osservazione.

Dell'articolo primo dirò tosto che, ristabilito il testo coll'aggiunta delle *cause matrimoniali* stata annunziata dall'onorevole Relatore; io non dissento di accettare una espressione, la quale indichi più chiaramente il concetto che nulla si intende di detrarre all'intervento facoltativo del Pubblico Ministero nei giudizi civili. A questo scopo l'Ufficio Centrale ha proposto di dire, che il Pubblico Ministero *non interviene*, invece di dire che *cessa di intervenire*, come sta scritto nel progetto ministeriale. Col desiderio di rendere anche più chiaro l'accennato concetto, io proporrei di dire *non ha obbligo di intervenire*, e di aggiungere invece un capoverso così concepito: Rimane salva la facoltà concessa dall'ultima parte dell'articolo 346 del Codice di procedura civile e dell'articolo 140 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Questi due articoli sanciscono egualmente la facoltà del Pubblico Ministero d'intervenire nei giudizi civili sempre che lo creda opportuno nell'interesse della legge e della giustizia, e parimente la facoltà per i tribunali e le corti di ordinare la comunicazione degli atti al Ministero Pubblico affinchè esprima il suo voto. Credo che l'Ufficio Centrale, coerente a'suoi principii, vorrà accettare l'una e l'altra delle mie proposte, le quali mi sembrano intieramente conformi alle idee che vennero manifestate.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione se accetta le modificazioni dell'onor. Ministro.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta perfettamente, ed io sono lieto d'essere organo dell'opinione dell'Ufficio Centrale stesso, la quale è identica a quella espressa dall'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Allora prego la Commissione di formulare la sua proposta.

Si apre la discussione su questa formola.

La parola è all'onorevole Senatore Miraglia, sull'art. 1.

Senatore MIRAGLIA. Signori Senatori! Chiusa la discussione generale dopo splendidi discorsi di uomini assai versati nelle discipline giuridiche, a me non rimane che il modesto compito di poter ravvicinare le parti belligeranti, proponendo un emendamento che mi giova sperare sarà accettato dall'onorevole Guardasigilli e dall'Ufficio Centrale.

Non bisogna dissimulare che la Relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge e quella dell'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale riassumono le ragioni per le quali si crede inutile e forse anche pericoloso l'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi civili; ond'è che leggendo nel testo dell'art. I le parole, che il Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali *cessa d'intervenire nei giudizi civili*, si rende chiaro più della luce del giorno che da ogg'innanzi sono chiuse le porte delle udienze civili al Pubblico Ministero, meno quando procede per via di azione. Sarebbe illegale quella udienza nella quale interverrebbe il Pubblico Ministero per aprire la bocca in quelle cause civili in cui non agisce in via di azione.

Se questo fosse il senso del progetto di legge in discussione, io mi sarei schierato nella fila dei più acerrimi oppositori, non ammettendo una trasformazione così radicale nell'istituto del Pubblico Ministero: guarderei con dolore la demolizione di un'opera che si era ottenuta con tanto vantaggio della età presente. Ma l'onorevole Ministro Guardasigilli ha ieri con molta abilità accennato che il progetto in esame non è inteso ad altro che a modificare l'istituto del Pubblico Ministero nel senso di non essere obbligato a concludere all'udienza nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, ma di essere in sua facoltà il dare le conclusioni. E questa modificazione è consigliata dalla necessità di riordinare l'ufficio del contenzioso finanziario col personale degli agenti del Ministero Pubblico che resta esuberante quando non è necessario dare le conclusioni come parte aggiunta nei giudizi civili. Se non erro, è questo il senso delle parole pronunciate ieri dall'onorevole Guardasigilli.

(Il Ministro fa segni affermativi.)

E poichè l'onorevole Ministro mi fa comprendere di aver io afferrato il suo pensiero, la pace tra i belligeranti si può facilmente stipu-

lare, perciocchè il Ministero Pubblico non riceve alcuna trasformazione, resta tal qual'era, e soltanto diventa facoltativo l'obbligo che attualmente ha di concludere in determinati affari nei giudizi civili. Sicchè ragioni di finanza hanno ispirato questo progetto, e se questa suprema necessità non fosse prevalsa, il Governo non avrebbe avuta alcun'aragione di presentarlo. E ben si è destreggiato l'on. Ministro mettendo innanzi le vedute di finanza, perciocchè non si possono approvare le ragioni che taluni oratori hanno accampate per escludere l'intervento del Ministero Pubblico nei giudizi civili. Per vero eglino dicevano di non esser nè utili, nè necessarie, le conclusioni del Pubblico Ministero nei giudizi civili, perchè non potendo aggiungere eccezioni di fatto a quelle presentate dalle parti litiganti, e non avendo il giudice bisogno della voce del Pubblico Ministero per supplire ai mezzi di diritto omissi dalle parti, ad altro non si riduce la conclusione del Pubblico Ministero che ad una inutile perdita di tempo non solo, ma a provocare una specie di antagonismo colla magistratura giudicante, a tacer che non tutti sono idonei, nella palestra forense, a stare al confronto degli eloquenti avvocati delle parti. Ma se queste ragioni addotte dai medesimi membri dell'Ufficio Centrale dovessero prevalere, la conseguenza logica ed inesorabile ne sarebbe quella di vietare assolutamente le conclusioni del Pubblico Ministero nei giudizi civili. E poichè l'onorevole Guardasigilli ha ben compreso di non potersi chiudere la bocca al Pubblico Ministero nei giudizi civili, non ha potuto in questa discussione adottare le accennate considerazioni, per la ragione semplicissima che sarebbe caduto in contraddizione con se medesimo ammettendo in principio la inutilità delle conclusioni in pregiudizio della giustizia e dell'interesse delle parti, rendendo facoltative queste conclusioni del Pubblico Ministero.

Sicchè non altra è la ragione del presente progetto che la economia, nel fine di sgravare l'erario che non si trova in felici condizioni. Ma io, convinto che il personale degli agenti del Ministero Pubblico è in realtà esuberante, son d'avviso che l'onorevole Guardasigilli potrebbe, senza bisogno di questa legge, ridurre il personale non provvedendo ai posti vacanti. Ed altre riduzioni ed economie salutari si pos-

sono attendere dalla circoscrizione giudiziaria; spero che non sarà lontano il giorno in cui il Parlamento darà facoltà al Governo di divenire ad una nuova circoscrizione giudiziaria riconosciuta indispensabile. Se non si ha fiducia in un Ministero, lo si licenzi, ma dovrà pur sempre esserè un Ministero quèllo che faccia la circoscrizione giudiziaria.

Limitiamoci adunque a riconoscere una estrema necessità di finanza per votare il presente progetto di legge; ma mi dispiace di sentire in queste aule che la riforma del Ministero Pubblico è da più tempo reclamata dal Parlamento e dalla pubblica opinione. Qualche fatto dispiacente ha provocato nel Parlamento delle discussioni per meglio regolare la posizione del Ministero Pubblico in faccia al Governo negli atti della giustizia penale, perciocchè discapita un Governo quando vuol prendere ingerenza negli affari della giustizia? L'azione pubblica per la repressione dei reati anche politici non è nel dominio del Governo; il Ministero Pubblico nell'esercizio dell'azione penale non si deve ispirare all'interesse sempre variabile del Governo, ma alla propria coscienza ed alla autorità della legge. Ma siccome il Ministero Pubblico è il rappresentante del potere esecutivo, si deve studiar modo come meglio delineare la sua posizione in faccia al Governo per quanto riguarda la giustizia penale. È in questo senso che si è reclamata qualche riforma nell'istituto del Pubblico Ministero, ma in quanto alla giustizia civile l'intervento del Pubblico Ministero non può offrir materia a doglianze; e se in qualche scritto o congresso si è espresso il voto di escludere l'intervento del Ministero Pubblico nei giudizi civili, voto che non è accolto dal presente progetto che ammette come facoltativo questo intervento, si deve ritenere che il presente progetto di legge non è una conseguenza dei voti espressi dal Parlamento per la riforma del Pubblico Ministero, poichè, ripeto, se si voleva questa riforma bisognava cominciare dalla ragione penale.

In questo senso adunque io appoggio il progetto di legge, e mi gode l'animo che l'onorevole Ministro Guardasigilli avendo ieri dileguato tutti i dubbî che si erano sollevati contro la bontà dell'istituto del Pubblico Ministero, a me non rimane che di testimoniare ai funzionari che lo compongono tutta la mia stima

e riverenza, e di dichiarare innanzi a questo augusto Consesso che nei tempi in cui viviamo il Pubblico Ministero deve essere conservato con tutte le sue prerogative, e di eliminare ogni sospetto che si volesse ridurre agli antichi procuratori fiscali nelle materie penali. E se nell'attuale organizzazione giudiziaria le Corti di appello ed i tribunali hanno la giurisdizione promiscua negli affari civili e penali, non sarebbe un anacronismo il pensare che un Procuratore generale presso una Corte d'appello, che precipuamente amministra la giustizia civile, dovesse considerarsi come un estraneo a questo corpo eminente, e meritevole dell'ostracismo dalle udienze civili? No; si può persuadere ora l'onorevole Senatore De Falco, che col suo splendido discorso ha dimostrato la nobiltà dell'istituto del Pubblico Ministero, che il progetto di legge non mira a diminuirne le prerogative, gli uffizi e la dignità.

Giunti a questo punto io mi permetto di presentare un altro emendamento all'articolo 1; ed è inteso ad estendere le conclusioni obbligatorie del Ministero Pubblico anche nelle cause che interessano le amministrazioni dello Stato. Per qual ragione si vogliono le conclusioni del Ministero Pubblico nelle cause matrimoniali?

Si è considerato che il matrimonio essendo il semenzaio delle famiglie, interessa alla società di non vederne turbata la inviolabilità con giudizio bene spesso promosso per secondare indegne passioni. Ora, considerazioni di ordine superiore richieggono che il Ministero Pubblico intervenga nelle cause delle amministrazioni dello Stato, perchè i contribuenti sono interessati non solo alla buona amministrazione di questi proventi affidati alle cure del Governo, ma di tutelarne altresì gl'interessi quando si veggono compromessi in via contenziosa. Si vuole il pareggio, si propone questa legge nello scopo di ottenere economie, e poi non si vuole l'intervento del Ministero Pubblico per difendere il patrimonio dello Stato!

Se sotto il dispotismo un magistrato interveniva nei Tribunali per tutelare gl'interessi del Fisco, ed il denaro pubblico si considerava qual patrimonio del despota, si potrà sotto un Governo rappresentativo abbandonare la difesa della finanza, che è la difesa dei contribuenti? Quindici anni di presidenza, non nel segreto di un gabinetto ma alla pubblica udienza, mi

hanno convinto quanto sia utile agl'interessi della giustizia e della finanza l'intervento del Ministero Pubblico nelle cause delle amministrazioni dello Stato.

Se molte delle cause promosse dalle finanze sono avventate, moltissime sono fondate in fatto ed in diritto, e non mancano persone che considerano la finanza come una cuccagna per ricavarne disonesti guadagni; e più volte ho avuto occasione di rilevare che gli agenti del Ministero Pubblico, con uno zelo veramente commendevole, hanno saputo così bene svolgere i documenti delle cause ed i punti di diritto, da portar luce là dove non erano che tenebre.

Preveggo la obiezione che mi farà l'onor. Ministro. Col riordinamento del contenzioso finanziario rappresentato da funzionari assimilati agli agenti del Pubblico Ministero, non occorre più la tutela del Pubblico Ministero nelle cause dello Stato. Ma ben facile è la risposta a questa obiezione. I funzionari del contenzioso finanziario saranno i procuratori e gli avvocati delle amministrazioni; o in altri termini rappresentano la parte interessata, e quindi debbono dipendere dalla volontà dei capi dell'amministrazione ed avvalersi di tutti quei stratagemmi, benchè leciti, dei quali le parti appassionate sogliono far uso in giudizio per guadagnare la causa. Ma l'ufficio del Ministero Pubblico è ben diverso, poichè non rappresenta l'amministrazione della finanza, ma è l'organo della legge, che dà il suo parere coscienzioso ed indipendente nell'unico interesse della buona amministrazione della giustizia, che giova alla stessa finanza. Non veggo adunque la ragione per cui si debba privare la finanza di una salutare protezione, protezione ch'è nell'interesse di tutti i contribuenti.

Oh quante altre cose potrei dire in replica alle osservazioni fatte da valenti oratori, i quali oggi si mostrano avversari di quel Pubblico Ministero che hanno nobilmente esercitato! Rispetto le loro convinzioni, e se replicassi non sarei conciliatore, ma farei forse impegnare un'altra battaglia. Sarà stata fortuna la mia d'incontrarmi con agenti del Pubblico Ministero che hanno saputo corrispondere alla alta loro missione. Non so se vi guadagnerà il prestigio del Governo rendendo muto il Ministero Pubblico nei giudizi civili. Un agente

del Ministero Pubblico che si rispetta, difficilmente prende la parola in una causa civile, nella quale non ha obbligo di concludere, poichè chi s'intromette in cause dove non è chiamato può generar sospetto nell'animo dei litiganti, e nei giudizi bisogna allontanare anche l'apparenza di parzialità.

Ecco perchè insisto nel mio emendamento, e prego caldamente l'onorevole Ministro ad accettarlo. Non è mai superflua la vigilanza nella tutela degl'interessi dello Stato, e conservando al Ministero Pubblico questo ufficio, saremo veramente conservatori di un'istituzione che ha fatto buona prova, e non bisogna demolire senza necessità.

Il Senato apprezzerà, nella sua saviezza, queste povere mie osservazioni, che partono da un animo indipendente e non servile, e credo di rendere un servizio alle nostre istituzioni proponendo un emendamento che eliminerà il sospetto di voler noi fare un'opera demolitrice di un istituto che dev'essere rispettato.

E non potendo ottenere quello che desidererei, mi limito a proporre il seguente emendamento che mi onoro di trasmettere al banco della Presidenza:

« Il Pubblico Ministero, presso le Corti d'appello ed i tribunali, non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali e delle amministrazioni dello Stato, e nei casi in cui, a termini di legge, proceda per via di azione. »

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Musio.

Senatore MUSIO. Signori Senatori!

Fresco di malattia, e non fresco di età, fu necessità e fu prudenza, che io guardassi dal lido le acque un po' tempestose della discussione generale; ma oggi che spero tranquille le onde mi metto anch'io sopra la nave, che non è quella di San Pietro, ma dell'articolo I letto testè. (*ilarità*). Intendo solo di dare i motivi del mio voto.

Finora le udienze civili dei Tribunali e delle Corti erano nulle, se non erano benedette dalla santa e vivificatrice presenza del Pubblico Ministero; ma quando esso non è in giudizio per via di azione, e non è vera parte perchè non ha interesse in causa, ma parte aggiunta, o fantastica, perchè l'interesse attribuitogli è semplice opera di fantasia, allora l'articolo te-

stè letto abolisce la necessità del Pubblico Ministero.

La questione che nell'articolo testè letto si presenta isolata, trovò sede acconcia anche nella discussione generale, nella quale fu nel suo complesso discussa tutta l'entità del Pubblico Ministero; e voi avete udito sommi oratori, magistrati e giureconsulti, altri approvare, altri disapprovare la proposta riforma. Io mi associo a quelli che l'hanno approvata.

Le mie ragioni sono brevi, semplici e poche, e consistono in due domande.

Primamente domando: qual'è la principale, se non l'unica e sola norma, che dee guidare i consigli e l'opera del legislatore quando crea, conserva, modifica od abolisce uffici, istituti ed ordini pubblici di qualunque natura essi sieno? La mia risposta è corta e sta tutta in cinque parole: *il bisogno della cosa pubblica*.

Un ufficio, un istituto, un ordine può essere stato opera di profonda sapienza e di difficile arte, può aver recato immensi benefizi, può avere anche rigenerato la sorte di un popolo e dell'umanità; ma tutte le cessate virtù, tutte le celebrità, tutte le benemerenze, nel dar loro irrecusabile dritto alla gratitudine dei posterì, a gloria imperitura nella storia, non possono impedire che quando esse hanno fatto il loro tempo, quando è cessato il bisogno della cosa pubblica, e per le mutate condizioni dei tempi e dei popoli, sono divenute un danno, un ingombro, un impedimento al progresso, il legislatore usi il dritto e il dovere di abolirle.

La servitù nella sua origine è stata un immenso beneficio fatto all'umanità, giacchè il vincitore avendo il barbaro diritto di uccidere il vinto gli concedeva la vita, e si limitava a togliergli la libertà. Ma quando i progressi del diritto e della morale cristiana hanno gittato nella coscienza del genere umano la convinzione che la libertà è inviolabile come la vita, non è stato giusto di abolire la servitù?

I feudi sono stati il filo che ha introdotto l'ordine nel caos succeduto allo sfacelo dell'impero romano, e che, mutando i servi in coloni, è divenuto un anello di benevolenza fra i vassalli ed il feudatario; ma quando sentimenti più equi hanno dimostrato che bisognava concedere ai coloni l'integrità dei loro dritti al sudore della loro fronte, non è stata questa l'abolizione dei feudi?

I feudi alla loro volta hanno generato un novello caos; ed è la monarchia, che concentrando in sue mani la pienezza del potere ha ricondotto all'ordine la società moderna; ma quando anche questa ha trascorso i suoi confini non fu giusto d'imbrigliarla con leggi fondamentali, ed obbligarla a rispettare tutti i dritti dell'uomo?

Andrei molto lontano citando esempî della stessa importanza; perciò finisco domandando se in tutta la storia vi ha cosa che più degli ordini monastici e religiosi abbia bene meritato delle arti, delle scienze e di ogni progresso umanitario; ma ormai essi avevano fatto il loro tempo, ed erano divenuti un danno ed un impedimento ad ulteriori progressi; quindi noi a tutta ragione ci lodiamo di averli aboliti.

Vengo alla seconda domanda, che ha pure il pregio di essere l'ultima, e domando quando, come e perchè il Pubblico Ministero ha cominciato e poi continuato ad intervenire nei giudizi civili anche quando non è vera parte? Qui si tratta di un punto meramente storico, ed io rispondo con Mayer, che è in mano di tutti ed è la più celebre storia delle istituzioni giudiziarie d'Europa.

Ora, egli insegna che quando i giudizi dall'aperto campo dei servizi popolari andarono a sedere dentro l'angusta cerchia di un Tribunale, ebbero a capo il principe o il feudatario, e per giudici uomini liberi analfabeti che non sapevano nè leggere nè scrivere. Fu presto naturale la necessità che non potendo o non volendo intervenire personalmente nè i principi nè i feudatari, mandassero in loro vece un altro che li rappresentasse come loro procuratore. Ecco come il Pubblico Ministero è intervenuto in origine in tutti i giudizi civili.

È di per sè chiaro, che giudici analfabeti dovevano essere incapaci d'istruire una causa, di ordinarne le prove, di raccoglierne i fatti, di farne la relazione, e perfino di sapere la legge che doveva essere applicata, non che di compilare la sentenza. Quindi tutto ciò doveva essere in mano del procuratore del Re e continuò a rimanervi anche quando fu nominato un separato presidente, che per lo più era un uomo di certo incapace come lo erano i giudici.

Ma oggi, che giudici e Pubblico Ministero fanno gli stessi studi, hanno lo stesso grado di sapere, hanno le stesse virtù, hanno gli

stessi difetti, sono gli stessi uomini — e dico gli stessi uomini, perchè domani saranno primi presidenti quelli che oggi sono procuratori generali e così nei gradi inferiori — oggi che ogni bisogno della cosa pubblica per l'intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili in cui non è vera parte, è interamente cessato, io credo che il legislatore ha diritto, anzi dovere di abolire siffatto intervento.

Il giorno che l'onorevole signor Guardasigilli ha presentato questa legge io me gli sono accostato per congratularmi con lui e dirgli, che sebbene io mi aspettassi o tutto o molto di più, mi contentava di questo piccolo passo, sperando in lui di darmi presto il tutto.

La questione del Pubblico Ministero è circondata di prevenzioni, di pregiudizi, di passioni, d'interessi e di rispettabilissimi affetti. Ma bisogna fare di tutto un falò. Io capisco che ci vuol molto coraggio, e lo fo a mie spese; ma io non dubito, che l'onorevole signor Guardasigilli lo avrà; e che chiamato il Pubblico Ministero davanti allo Statuto e davanti a se stesso, egli ci darà una legge che sia opera del senno italiano e non la copia dei libri forestieri.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le modificazioni che il Ministero intende proporre all'articolo I e l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale. Oltre a ciò vi è un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia così concepito:

« Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali, non ha obbligo di concludere nei giudizi civili fuorchè nelle cause matrimoniali e delle amministrazioni dello Stato e nei casi in cui a termine di legge proceda per via di azione. »

Interrogo l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale, se accettano l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi occorre anzi tutto di ringraziare l'onorevole Senatore Miraglia del franco e poderoso aiuto che egli ha portato al progetto del Governo.

L'autorità della sua parola, e l'alta carica che egli occupa nella magistratura aggiungono un grande pregio e grande valore al suo suffragio.

Mi permetta però che io non accolga intera-

mente le spiegazioni, che a lui è piaciuto di dare intorno al motivo principale che ha mosso il Governo a fare la sua proposta. Mi è sembrato che egli abbia riposto questo motivo nelle considerazioni finanziarie. Io non so se nel mio discorso di ieri mi sia bene spiegato su questo punto; ma parmi certamente che se ho accennato alla considerazione di provvedere alla condizione, in cui si trova la finanza, non ho posto questa considerazione in primo luogo. Non mai il Governo si sarebbe determinato a proporre al Parlamento una riforma di tanto momento per una semplice considerazione finanziaria. Se la finanza vuole essere sempre curata dal Parlamento, singolarmente quando le sue condizioni non siano prospere, pure non vuole mai essere anteposta ad altri interessi che sono degni di maggiore riguardo, e tali sicuramente sono gli interessi della giustizia. Quando avviene che, avvantaggiando la giustizia, si può anche recare qualche sollievo alle finanze, è dovere allora di un provvido Governo di cogliere l'occasione e di soddisfare insieme ai due scopi; ma non mai un Governo savio, e che si rispetta potrebbe per un solo fine finanziario proporre una riforma, la quale in qualunque modo ledesse l'amministrazione della giustizia.

Il primo motivo adunque che mosse il Governo a questa proposta fu quello, che io già accennai, che cioè egli scorse, che nell'istituzione nobilissima del Pubblico Ministero vi aveva una parte la quale si poteva considerare come superflua, e come tale cagionava alle finanze un peso indebito, peso per conseguenza che si doveva far cessare.

E come ad un tempo avveniva che un'altra istituzione, quella cioè degli Uffici del Contenzioso finanziario, peccava per mancanza del necessario, così il Governo ha creduto di fare opera buona congiungendo insieme due riforme, le quali camminano parallele e si stendono amica la mano.

Sia dunque lungi da noi il pensiero che la considerazione finanziaria costituisca il principio dominante di questa riforma; essa è bensì uno dei motivi che concorse a sorreggerla, ma un motivo di ordine interamente secondario, e deve dal Senato essere considerato come tale.

Non posso nemmeno ammettere l'altra osservazione che fu fatta dall'onorevole Senatore Miraglia

intorno allo stato dell'opinione pubblica relativamente all'intervento ossia alla partecipazione del Ministero Pubblico nei giudizi civili come parte aggiunta. Parmi che egli dicesse che in Italia non si sia mai sollevata una parola che disapprovasse questa partecipazione, o per lo meno la denunziasse al pubblico come non necessaria, non utile, e per conseguenza tale da doversi far cessare. Stavo per dire nociva, ma non voglio dire la parola, perchè sarebbe troppo grave. È però certo ed elementare il principio che una funzione la quale nei servizi pubblici non sia necessaria e pesi sull'erario, come è già stato osservato nella discussione generale, si deve considerare pregiudicevole per altro rapporto al generale interesse.

Ma non è vero, o Signori, che la pubblica opinione in Italia non si sia occupata di questo argomento, e che non abbia manifestato chiaramente il suo modo di sentire. È stato parlato più di una volta dell'opera pregiatissima dell'egregio nostro collega Senatore Mirabelli, il quale avendo trattata precisamente questa questione non esitò a dichiarare che a suo modo di vedere era funzione inutile l'intervento del Ministero Pubblico come parte aggiunta nei giudizi civili.

Nel congresso giuridico che si tenne precisamente in Roma, la questione è stata pure esaminata e discussa con molta cura e solennità e fu unanime il voto di quella riunione di giureconsulti che nella parte relativa agli affari civili il Pubblico Ministero aveva bisogno di modificazione; e doveva farsi cessare l'intervento del Pubblico Ministero, dove egli non aveva un interesse pubblico da rappresentare come parte principale.

Che dirò poi dei voti, che ripetutamente e nello stesso tempo si manifestarono in Parlamento e di quelli che anche i diversi Ministri, che si succedettero nell'amministrazione della giustizia, ebbero occasione di palesare colla presentazione di appositi progetti di legge?

La questione fu più volte trattata e fu sempre concordemente risolta nel senso corrispondente al progetto di legge che vi sta d'innanzi.

Premesse queste poche considerazioni, vengo ad esprimere la mia opinione sulla proposta che è stata fatta dall'onorevole Senatore Miraglia.

Quanto alla prima parte, la quale riguarda

una sostituzione di parole, io l'aveva già prevenuta con un'altra formula la quale corrisponde quasi interamente a quella dell'onorevole Senatore Miraglia. Io mi trovo perfettamente d'accordo, con lui nel preferire l'espressione: *non ha obbligo*, all'altra espressione che era stata proposta dall'Ufficio Centrale *non interviene*. Io proponevo di dire: *non ha obbligo d'intervenire*, ma se meglio piace all'on. Senatore Miraglia di dire: *non ha obbligo di conchiudere*, io non voglio fare questione di preferenza tra due locuzioni equivalenti, e accolgo senza difficoltà l'espressione sua, che è più conosciuta e usitata nella pratica.

Ma non posso egualmente accettare l'altra parte molto più grave della sua proposta, quella cioè che tenterebbe a mantenere l'intervento del Pubblico Ministero in tutte le cause civili che interessano le Amministrazioni dello Stato.

Mi permetta l'onorevole Senatore Miraglia che io gli dica francamente che, se in qualche specie di giudizi potrei ammettere l'aiuto del Pubblico Ministero, non sarebbe certamente quella dei giudizi che riguardano la pubblica amministrazione, ma sarebbe piuttosto di quei giudizi che interessano le persone povere, le persone impotenti a provvedere alla propria difesa; in questi giudizi io riconoscerei una qualche opportunità, che il Pubblico Ministero portasse il suo aiuto a coloro che non possono provvedere largamente alla propria difesa.

Ma quando si tratta dei piati delle pubbliche amministrazioni, io vi domando, se lo Stato non sia in grado di provvedere largamente e meglio di qualunque altro litigante alla propria difesa. Intendo benissimo come il Ministero Pubblico dovesse intervenire frequentemente nei giudizi che riguardavano lo Stato, allorchè, abbondando le regalie, essendo ancora in vigore il sistema feudale, o rimanendo gli ultimi suoi avanzi, il Pubblico Ministero poteva incontrare a ogni pie' sospinto un diritto dello Stato da difendere e perciò era chiamato ad assumere la difesa dello Stato; intendo che allora il Pubblico Ministero avesse nelle controversie demaniali la missione di essere quasi il vigile custode dei diritti del sovrano o del feudatario.

Ma questo stato di cose, o Signori, è cessato da un pezzo ed in tutto, e cessò in conseguenza ogni ragione per cui il Pubblico Ministero abbia da intervenire come alleato ne-

nessario nelle cause dello Stato. Io credo quindi di poter dire che lo Stato: *Nec tali auxilio, nec defensoribus istis — Eget.*

Questo progetto di legge intende provvedere più solidamente alla difesa delle cause dello Stato con un ordinamento più largo degli uffici del contenzioso finanziario: perchè dunque in questa circostanza vorremmo noi mantenere ancora l'incarico al Pubblico Ministero di dare le sue conclusioni nelle cause dello Stato? Convien meglio, o Signori, che il Pubblico Ministero sia tenuto in una sfera indipendente, affatto scevra di ogni relazione governativa in ciò che tocca il *meum et tuum*, ed eguale verso tutti i litiganti. Sà benissimo l'onorevole Miraglia per esperienza di ogni giorno che le conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause demaniali sogliono suonar male agli orecchi dei patrocinatori della parte contraria al Demanio, perchè non piace che egli intervenga coll'autorità del suo voto quando si tratta di statuire sopra la istanza di quel Governo da cui tiene la sua investitura. Io credo che guadagnerà fiducia il Pubblico Ministero, non perderà l'interesse dello Stato, se noi lasceremo che il Pubblico Ministero non abbia più l'obbligo di concludere nelle cause dello Stato, ma gli manteniamo soltanto la facoltà di farlo semprechè per avventura sorgesse una circostanza; si verificasse un motivo per cui convenisse ch'egli facesse sentire la sua voce.

Io pregherei quindi l'onorevole Miraglia a non voler insistere nella seconda parte della sua proposta, mentre dichiaro di non avere difficoltà di accogliere la prima.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Miraglia nella seconda parte del suo emendamento?

Senatore **MIRAGLIA.** Sono dolente che, non essendo stato accettato dall'onorevole Guardasigilli il mio emendamento, non sarà accolto dal Senato; tuttavia insisto anche nella seconda parte.

Senatore **DE FILIPPO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **DE FILIPPO, Relatore.** In verità io sperava che l'onorevole Miraglia si fosse arreso alla preghiera del Ministro Guardasigilli, di non insistere nella sua proposta; ma poichè egli la mantiene, dirò poche parole.

Comprenderà il Senato che l'Ufficio Centrale non può non essere pienamente d'accordo col Ministro Guardasigilli nel respingere l'emendamento.

Innanzitutto; permettete all'Ufficio Centrale di dichiarare al Senato per mezzo mio, che esso non ha mai creduto, come pare che supponga il Senatore Miraglia, che scopo principale di questo progetto sia quello di ottenere un'economia con la riduzione dei ruoli organici del Pubblico Ministero.

Io son convinto che nè nell'uno nè nell'altro ramo del Parlamento vi sia qualcuno che abbia pensato o che pensi mai di sottoporre l'amministrazione della giustizia al bisogno delle finanze dello Stato.

L'onorevole Miraglia era presente quando in poche parole dichiarai quali erano gli scopi che si volevano raggiungere con questo progetto di legge, e non parlai punto di economie. E non ne poteva parlare; e, se gli altri oratori ne parlarono, si fu perchè essi esaminarono le conseguenze che risultano dalle proposte modificazioni al Pubblico Ministero, per effetto delle quali si dovrà necessariamente ridurre il numero dei suoi ufficiali.

Quando voi avete dieci impiegati, dei quali cinque li credete inutili, voi mandate via questi cinque, e fate un'economia; ma non li avete tolti per fare un'economia, ma perchè li avete creduti inutili. Bisogna distinguere la causa dall'effetto.

Ora, siccome qual conseguenza della riduzione di talune attribuzioni del Pubblico Ministero ne verrebbe allo Stato una specie di economia per diminuzione di impiegati, l'onorevole Guardasigilli aveva accennato a questa economia nel senso di avvalersi di questi funzionari esuberanti nell'interesse generale dell'amministrazione patrimoniale dello Stato, e della sua difesa innanzi ai tribunali e alle Corti di appello.

Rispetto poi alla proposta dell'onorevole Senatore Miraglia di estendere anche alle cause che riguardano le amministrazioni dello Stato, l'obbligo al Pubblico Ministero di dare le sue conclusioni, dopo le considerazioni esposte dal Ministro Guardasigilli vi è poco da aggiungere.

A quello cui vorrebbe provvedere il Senatore Miraglia col suo emendamento, noi provvediamo riformando, e migliorando gli uffici del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1875

contenzioso finanziario con l'autorizzazione concessa al Governo di applicare ad essi gli uffici esuberanti che dovrebbero essere posti in disponibilità.

E sia certo l'onorevole Miraglia che in questo modo si provvede molto meglio di quello che non provvederebbe la sua proposta, senza costituire un'eccezione, un privilegio che farebbe più male che bene.

In quanto poi a cambiare la parola *intervenire*, con quella di *conchiudere*, l'Ufficio Centrale non incontrerebbe alcuna difficoltà; il che importerebbe poi che nel secondo paragrafo bisognerebbe cambiare la parola *intervenire*, e dire *conchiudere*, per mettere in relazione il secondo paragrafo col primo.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte di quest'articolo come venne concordata tra l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello e i tribunali non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge procede per via di azione. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo così modificata, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'emendamento Miraglia che consiste nell'aggiungere dopo le parole: *fuorchè nelle cause matrimoniali*, le seguenti: *e delle amministrazioni dello Stato*; poi viene il capoverso:

« Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause, nelle quali deve intervenire. »

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Pregherei l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, di darmi uno schiarimento, secondo il quale esporrò poi un mio dubbio.

Le parole: *nelle cause matrimoniali* rimangono nell'articolo che si sta discutendo?

Voci. Sì, vi rimangono.

Senatore CORSI T. In questo caso nulla ho a soggiungere.

PRESIDENTE. L'emendamento Miraglia non consiste in altro che nell'aggiungere le parole: *e delle amministrazioni dello Stato*.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo dunque l'articolo come sta scritto nel testo ministeriale concordato coll'Ufficio Centrale.

Art. I.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge procede per via di azione.

» Rimane salva la facoltà concessa dall'ultima parte dell'art. 346 del Codice di procedura civile e 140 della legge dell'ordinamento giudiziario.

» Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause, nelle quali deve intervenire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'Ufficio Centrale di fare una osservazione.

Può avvenire che il Pubblico Ministero debba intervenire, ma intervenire secondo il nostro sistema come parte principale; non si può però intendere facilmente come debba intervenire per concludere. Egli potrà intervenire volontariamente per concludere, ma non perchè debba concludere, poichè quanto all'obbligo delle conclusioni noi lo togliamo e riserviamo soltanto la facoltà.

Converrebbe pertanto che si usasse forse una espressione, la quale alludesse ai due casi, cioè quello in cui interviene per agire e l'altro in cui intervenga per concludere volontariamente.

Quindi pregherei l'Ufficio Centrale di voler riflettere un momento prima di accogliere quella sola espressione in questo capoverso.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale se ha osservazioni o proposte da fare in proposito abbia la compiacenza di farle conoscere.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Parrebbe che essendosi adoperata la parola *concludere* in senso largo nel primo comma dell'articolo I, potesse continuarsi ad usare la stessa parola *concludere*, per esprimere la doppia parte che il Pubblico Ministero può avere nelle udienze civili, di fare le sue requisitorie come parte aggiunta e di

presentare le sue conclusioni come parte principale.

In conseguenza la parola *concludere* potrebbe avere un doppio significato, in quanto che il Pubblico Ministero conclude come parte aggiunta perchè deve dare le sue conclusioni come Pubblico Ministero; conclude come parte principale presentando le sue conclusioni come ogni altro litigante.

Con queste spiegazioni parrebbe che la parola *concludere* potrebbe essere sostituita alla parola *intervenire*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'onorevole Mirabelli delle spiegazioni che ha date, e le accetto, come atté a chiarire il valore doppio che intendiamo di attribuire alla parola *concludere*: vale a dire rimane inteso che questa parola riguarda egualmente la conclusione consultiva e quella presa dal Ministero pubblico come parte principale.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo primo, come venne concordato:

Art. 1.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge procede per via di azione.

» Rimane salva la facoltà concessa dall'articolo 346 del Codice di procedura civile, e dell'articolo 140 della legge sull'ordinamento giudiziario.... »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sarebbe conveniente che si collocasse il primo capoverso prima dell'aggiunta: *rimane salva*, ecc., perchè il primo capoverso è troppo legato grammaticalmente colla prima parte.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo tenendo conto di questa osservazione:

Art. 1.

« Il Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause ma-

trimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione.

» Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause nelle quali deve concludere.

» Rimane salva la facoltà concessa dall'ultima parte degli articoli 346 del Codice di procedura civile, e 140 della legge dell'ordinamento giudiziario.

» Avvenendo un reato in un'udienza, nella quale non sia presente e non si possa immediatamente avere un ufficiale del Pubblico Ministero, sarà disteso processo verbale del fatto e lo si trasmetterà all'ufficio del Ministero Pubblico, affinchè si proceda nelle forme più spedite. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Nulla è innovato quanto alle attribuzioni del Ministero Pubblico presso le Corti d'appello ed i tribunali negli affari di volontaria giurisdizione, e nelle funzioni ad esso affidate da leggi speciali, ed estranee ai giudizi civili. »

(Approvato.)

Art. 3.

« È fatta facoltà al Governo di ridurre il numero degli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello, ed i tribunali in conseguenza della limitazione apportata dall'art. 1 alle loro attribuzioni; e di valersi degli ufficiali che resteranno disponibili per riordinare gli uffici del contenzioso finanziario, senza eccedere gli stanziamenti del bilancio relativi al Ministero Pubblico ed al contenzioso finanziario.

» Gli ufficiali del Ministero Pubblico che verranno addetti al contenzioso finanziario, mantengono i loro titoli di carriera nell'ordine giudiziario. »

(Approvato.)

Art. 4.

« D'ora innanzi i direttori e i sostituti direttori degli uffici del contenzioso finanziario i quali abbiano i requisiti per gli uffici del Ministero Pubblico, sono assimilati nei gradi e nella carriera a quei funzionari di esso coi quali abbiano uguali gli stipendi.

» Le loro nomine saranno fatte sulla propo-

sta del Ministro delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia.

» Gli uditori giudiziari possono essere destinati a compiere il tirocinio presso gli uffici del contenzioso finanziario.

» Presso gli stessi uffici può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'amministrazione delle finanze ha ravvisata la convenienza di risolvere un dubbio, a cui potrebbe dar luogo il disposto di questo articolo.

Esso dispone nella prima parte che i direttori e i sostituti direttori degli uffici del contenzioso finanziario sono assimilati agli ufficiali del Ministero Pubblico, coi quali abbiano comuni gli stipendi, purchè posseggano i requisiti richiesti per la carriera del Ministero Pubblico.

Fra questi requisiti annoverasi l'esercizio della professione di avvocato. Si è domandato, se per gli ufficiali del contenzioso finanziario, che abbiano esercitato da lungo tempo le loro funzioni, si debba loro valutare l'esercizio di tali funzioni come equivalente all'ufficio di avvocato.

Pare che la cosa ragionevolmente non debba ammettere dubbio; perciocchè l'equipollenza delle due funzioni di avvocato e di difensore del demanio nel contenzioso finanziario non possa non essere legalmente e logicamente riconosciuta.

Pure, per escludere intieramente l'insorto dubbio, io proporrei all'Ufficio Centrale di considerare se non sarebbe almeno conveniente che s'introducesse in questo articolo un capoverso che risolvesse il dubbio in questi termini:

« Nel determinare i detti requisiti l'esercizio di funzioni del Contenzioso finanziario si reputa equivalente all'esercizio della professione di avvocato. »

Se l'Ufficio Centrale consente, manderò alla Presidenza la mia proposta.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale consente, perchè trova giustissimo l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 4 come fu modificato:

Art. 4.

« D'ora innanzi i direttori e i sostituti direttori degli uffici del Contenzioso finanziario i quali abbiano i requisiti per gli uffici del Ministero Pubblico, sono assimilati nei gradi e nella carriera a quei funzionari di esso coi quali abbiano uguali gli stipendi.

» Le loro nomine saranno fatte sulla proposta del Ministro delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia.

» Nel determinare i detti requisiti l'esercizio di funzioni del Contenzioso finanziario sarà ammesso come equivalente all'esercizio della professione di avvocato.

» Gli uditori giudiziari possono essere destinati a compiere il tirocinio presso gli uffici del Contenzioso finanziario.

» Presso gli stessi uffici può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Gli Ufficiali del Pubblico Ministero i quali rimanessero senza collocamento per l'attuazione della presente legge, saranno applicati alle Corti od ai Tribunali od agli uffici del Ministero Pubblico, sino a che vengano provvisti di altro stabile impiego.

» Quelli che hanno acquistato il diritto a pensione, possono essere collocati a riposo. »

(Approvato.)

Art. 6.

« È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Un regolamento da approvarsi, con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, prescriverà le norme relative alla direzione ed alla trattazione delle cause, ai rapporti degli uffici del Contenzioso finanziario colle pubbliche Amministrazioni, che vi sono interessate, e tutto ciò che può occorrere per l'attuazione della presente legge, che avrà effetto il

Senatore EULA. Permetta onorevole Presidente. Parmi che bisognerebbe indicare il giorno in cui comincerà ad avere effetto la presente legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si può fissare il giorno 1 gennaio 1876.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rileggerò l'art. 7 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Guardasigilli.

Art. 7.

« Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, prescriverà le norme relative alla direzione ed alla trattazione delle cause, ai rapporti degli uffici del Contenzioso finanziario colle pubbliche Amministrazioni, che vi sono interessate, e tutto ciò che può occorrere per l'attuazione della presente legge, che avrà effetto il 1 gennaio 1876. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Anche di questo progetto si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Se vi fossero degli onorevoli Senatori i quali non avessero ancora votato, sono pregati di farlo, essendo all'uopo ancora aperte le urne.

Si sospende la seduta sino all'arrivo del Ministro della Guerra.

(La seduta è sospesa.)

Ripresa della seduta, e discussione del progetto di legge sulle modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta, essendo ora presente l'onorevole Ministro della Guerra.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo:

Art. 1.

« I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, riconosciuti idonei alle armi e non colpiti dalla esclusione a termine della legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, son personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre del-

l'anno nel quale compiranno il 39 anno di età. Raggiunta questa età, cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del cap. VI della legge 30 settembre 1873, N. 1591, serie 2. »

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io desidero domandare all'onorevole Ministro della Guerra alcuni schiarimenti, alcune spiegazioni sopra le disposizioni di questa legge: parmi che cadano in acconcio in questo articolo; quando fosse altrimenti, pregherei l'onorevole Ministro di collocarle al loro posto.

Avrei presa la parola nella discussione generale se avessi dissentito dalla legge o avessi avuto alcuna proposta radicale da fare; ma questo non era il caso.

Sento però il bisogno di raggruppare queste brevissime mie parole intorno ad alcune idee generali, di quelle che l'onorevole Relatore chiama nella sua Relazione discussioni accademiche, e che a me paiono assai meno accademiche di quel che non sieno ripiene di eventualità e di fatti gravissimi, e perciò degne della più seria considerazione da parte del Senato. Esse mi sono state suscitate nella mente da quell'attività febbrile per rinnovare gli ordinamenti militari di cui è fatto cenno al principio della nostra Relazione; attività febbrile che se fosse veramente il prodotto, il portato naturale del nostro tempo, sarebbe soggetto di serie considerazioni: comechè in questo caso l'ultima parola della nostra civiltà tanto umanitaria, civiltà che ha così validamente propugnato il trionfo della ragione sopra la forza, che si è tanto occupata del miglioramento morale e materiale della umanità, sarebbe di armare indistintamente tutti i suoi contemporanei di un potentissimo ingegno capace di distruggere un mezzo migliaio, in media, dei loro simili all'ora; e tenerli come stato normale tutti pronti a gettarsi per milioni gli uni sopra gli altri. Sarebbe questa tal conclusione da gettare dubbio nell'animo di coloro che credono al progresso indefinito rettilineo della specie umana, e anche poco confortevole per coloro che si contentano del progresso spirale.

Ora, il fatto reale sta che il servizio obbligatorio che presta la materia a queste conclusioni non è stato ancora adottato da quelle

grandi e fortissime nazioni, che praticano questa civiltà in una grande scala sopra la vasta superficie del globo: che le nazioni latine vi sono state tratte piuttosto a rimorchio; e che quelle popolazioni stesse che per prime l'hanno iniziato, nell'adottare quel sistema di armamento per ragioni locali e speciali, tutte proprie, non si sono punto dubitate d'inaugurare un'istituzione che s'introdurrebbe negli ordinamenti comuni della maggior parte degli Stati del Continente europeo.

Ad ogni modo oggi che il servizio obbligatorio sta per entrare nelle nostre istituzioni, sta per noi di considerarlo in tutti i suoi effetti e nei suoi rapporti con la nostra vita sociale. Il servizio obbligatorio ha i suoi buoni ed anche i suoi nobili lati. Esso permette prima di tutto di disporre del più gran numero possibile di uomini per il servizio militare, lo che si conforma all'adagio che la vittoria sta dalla parte dei grossi battaglioni. Espressione numerica che ha bisogno di essere completata con molte altre cifre di bilancio per essere esatta.

Esso ha anche un altro grande vantaggio, che è quello di ripartire egualmente fra tutte le classi della società il nobilissimo ufficio della difesa della patria: esso accomuna tutte le classi in una condizione di vita onorevole e sana come la vita militare; e finalmente per alcune popolazioni esso presenta anche l'instimabile vantaggio di educarle, e di educarle fortemente e virilmente.

Ma accanto a tutti questi benefici, il servizio obbligatorio solleva dei grossi problemi, problemi talmente gravi, che possono lasciar dubbio se esso debba considerarsi ancora come un semplice esperimento, ovvero come l'inaugurazione di un ordinamento stabile e duraturo. Questi problemi si riducono principalmente a due: il primo accennerò solamente, perchè il discuterlo nell'insieme delle nostre presenti condizioni potrebbe incorrere taccia di discussione accademica. Questo consiste nell'apprezzare l'influenza che possa esercitare il servizio obbligatorio sopra la politica internazionale. Educati tutti gli uomini a portare e a maneggiare le armi con particolare insistenza e a preferenza delle altre abitudini e discipline è assai probabile che almeno una volta ogni generazione voglia provarle; ciò è almeno nell'ordine delle cose, è conforme alla natura

umana, e non so fino a qual punto questa costumanza potrà essere consentanea al desiderio di pace universale che riempie la mente e le labbra di tutti i pensatori e filosofi.

Vi ha un altro problema che non è accademico, ed è l'influenza che il servizio obbligatorio possa avere sopra le arti della pace. È impossibile che questi tre o cinque anni tolti alla gioventù più valida nel miglior momento della vita, non facciano una somma di lavoro e di studio, di cui a lungo andare non si risenta la mancanza e il vuoto nella prosperità e nella ricchezza delle nazioni. Ed infatti fu questa la ragione principale insieme col senso così fortemente pronunziato d'indipendenza che è loro propria che ritennero dall'adottare questo modo di coscrizione, le popolazioni che impiegano preziosamente il loro tempo, nell'operosità pratica della civiltà attiva, nelle intraprese e nei commerci.

Ma c'è una seconda parte di questo problema la quale consiste nel modo di assestare il servizio obbligatorio fra gli usi e le necessità pratiche della vita.

Quanto alla prima parte del problema, una volta ammesso il servizio obbligatorio e volendo persistere nel non ammettere esenzioni, del che discorrerò fra breve, convengo che si è fatto tutto quello che si poteva fare.

Il volontariato, il prolungamento del tempo utile per prestare il servizio è forse tutto quello che si poteva fare in queste date condizioni.

Ed infatti per queste disposizioni vien fatta facoltà ai giovani che si dedicano agli studi o alle professioni di ridurre ad un anno mediante il pagamento di una certa somma di denaro il tempo del servizio attivo: e rimane inoltre a loro la scelta sia pel volontariato, sia per il servizio ordinario di leva di sdebitarsene tra i 20 e i 26 anni, cioè di prestare il servizio sia risecandolo sugli anni dello studio, sia risecandolo sul principio delle carriere.

Evidentemente quelli che esercitano uffici o professioni per vivere si approfitteranno della prima condizione. di saperne cioè un po' meno ma di essere assicurati di una professione una volta che l'avranno ottenuta, quelli invece ai quali il guadagnare la vita non è l'obiettivo unico o il più diretto, preferiranno di compiere gli studi e di intraprendere più tardi le professioni e gli uffici ai quali intendono dedicarsi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1875

Ma per la seconda parte del problema quella cioè di assestare il servizio obbligatorio colle necessità della vita sociale, qui confesso che per me comincia a farsi il buio.

Secondo questo progetto di legge i cittadini tutti indistintamente sono obbligati al servizio delle armi. La questione è di sapere a quale categoria ciascuno di essi appartenga; ma tutti, meno gli esclusi e i riformati, cioè meno i condannati e gl'infermi, ossia meno coloro che non sono di nessun uso per la società, a un dato momento sono chiamati sotto le armi. Ora, domando io, in questo stato di cose la società dove troverà quelli i quali adempiano tanti altri uffici egualmente e più necessari, indispensabili giorno per giorno alla propria esistenza?

Debbo ben spiegare che questa mia domanda accenna particolarmente che io qui intendo parlare dei periodi di tempo nei quali avviene sopra più o meno grandi proporzioni la chiamata sotto le armi, perchè per lo stato di pace ho già detto che se il problema non è ancora risoluto per se stesso, si è però fatto molto, e date certe condizioni, si è fatto tutto quello che si era potuto fare.

Questi periodi di tempo, o Signori, non avvengono sempre per una guerra gravissima per uno di quei flumondi, durante i quali si sospende per così dire la vita sociale, e dove la brevità della durata sta necessariamente in rapporto diretto coll'intensità dell'azione. La chiamata sotto le armi di una o più categorie di una o più leve, ossia di uno o più grandi strati della società, avviene per guerre parziali, per turbamenti sociali che possono essere anche lunghi, e fra le previsioni, le realtà e le apprensioni postume molto lunghi. Durante questi periodi tutti i cittadini di una o più leve, di una o più categorie abbandonano tutti gli uffici indistintamente fino ai più indispensabili che essi riempivano nella società. Come si provvede alla loro mancanza perchè non se ne risenta il complicato meccanismo della vita sociale?

Negli antichi ordini di cose, a questo provvedeva il numero assai più limitato di chiamati al servizio militare e provvedevano le numerose esenzioni.

E qui mi è necessario rettificare quel che a me pare un errore che ho sentito ripetere le molte

volte e pel quale riesce difficile ad intendersi su questa materia. Queste esenzioni, a mio credere, non debbono considerarsi come privilegio a favore degli esentati, ma come un tributo necessario, che sia sì o no gradito a coloro che ne sono soggetto, ai bisogni della vita sociale, tributo tanto utile e valevole quanto quello che presta il soldato.

Tutti sanno come la facoltà di esercitare il nobile mestiere delle armi fosse anzi un privilegio per le classi più elette e più fortunate nell'antico ordine d'idee.

L'idea d'un privilegio annessa all'esenzione in materia di questo nobilissimo fra gli uffici, non è stata mai accettata, e giova sperare che nei paesi che ci sono cari non si accetterà mai. Le esenzioni erano quindi una necessità sociale. Questo era il carattere dell'esenzione. Anticamente dunque questa questione che io sollevo oggi non è mai sorta, perchè il numero limitato di uomini chiamati sotto le armi e le numerose esenzioni provvedevano a che i grossi bisogni della vita ordinaria della società in tempo di guerra o di disordini sociali fossero provveduti: ora, tutto questo è abolito; tutti i cittadini sono chiamati sotto le armi, e non è più parola di esenzione di sorta. Quindi per me sorge questo problema. Chi adempirà in quei tali momenti sieno pur rari, come giova sperare, ma che nessuno può garantire, che non avvengano e che non durino, chi adempirà ai numerosi uffici della vita sociale?

Avendo io diretta a modo di conversazione questa stessa domanda ad alcuno che propugnava questo sistema, che cosa cioè s'intendeva sostituire per questo effetto all'antico ordine di cose, mi è stato risposto; il diritto comune. Io per verità non intendo l'applicazione della parola diritto comune a quest'ordine di fatti o d'idee. Il diritto comune di un popolo è di vivere, al qual diritto comune poi si sottomettono e corrispondono tutti gli altri doveri e diritti parziali e secondari, benchè sacri ed importanti. Uno di questi è quello che regge gli ordinamenti militari; e questo, come pur gli altri non hanno ragione d'essere che in quanto corrispondono a quel sommo dei diritti, l'esistenza.

Se a questo diritto comune così complesso che è il risultato di tutti i doveri e di tutti i diritti, si fa prevalere uno solo di questi, e

s'impone a tutti gli altri, la situazione si rovescia, e il diritto cessa di essere comune e diventa un diritto speciale eccezionale. Vi può essere un diritto militare, come vi è stato un diritto canonico, e come tanti altri diritti che hanno prevalso nella storia precisamente sul diritto comune.

Perciò qui non è questione d'invocare il diritto comune; è questione semplicemente di ottenere il maggior numero di soldati ripartendo bensì il più equamente possibile questo ufficio ed onore insieme indistintamente fra i cittadini, ma a condizione di preservare e garantire tutti gli altri diritti e doveri della vita cittadina.

Ora, legalmente parlando, io non trovo in questa legge una sola disposizione, la quale garantisca tutti gli altri esercizi della vita sociale.

È vero che i casi di una chiamata generale sotto le armi sono necessariamente rari e brevi; ma ho già dimostrato come anche le chiamate parziali tagliano tutto uno strato di vita sociale. Dal momento che non ci sono più distinzioni di sorta, esse lo portano via tutto intiero ed in quello strato sono, e debbono necessariamente esistere, professioni ed uffici essenzialmente indispensabili alla vita.

È vero, che nessun uomo personalmente ed isolatamente è necessario, ma questi uomini stessi considerati nel loro ufficio lo divengono.

Per esempio, gli impiegati dell'amministrazione dello Stato, sono in certe posizioni ed in certe circostanze individui necessari; lo stesso si dica di medici, di chirurghi, d'ingegneri, di magistrati in certe tali condizioni, in certi casi lo sono egualmente: se un giorno dato per un omaggio ad un principio astratto d'eguaglianza, voi li toglieste dal loro ufficio, ciò arrecherebbe assai più gran male di quel che non produrrebbero di bene alla società entrando nelle file dell'esercito.

Essendo io affatto profano a queste questioni, forse non mi sono reso conto dell'insieme di tutto il nostro organamento in fatto di leva.

Ma questa legge che noi stiamo per votare, parmi lasci poco margine ad ulteriori informazioni. Dato il servizio obbligatorio come esso è presentato in questa legge, ritorna per me integro il problema che ha provocato questa mia domanda, come potrà quello accomodarsi delle esigenze pratiche della vita comune?

Vi si provvederà con regolamenti?

I regolamenti non possono e non devono andare oltre certi limiti, e i limiti sono dati dalla legge; l'ipotesi dei regolamenti che fan da legge essi stessi, è la peggiore che potessi immaginare per risolverlo, e quindi lo metto fuor di questione.

Il regolamento, per esempio, non può andare fino ad esimere alcuno dagli effetti di una legge generale per tutti, quella della chiamata sotto le armi; dunque, checchè ne avvenga dopo, ad ogni modo tutti gl'individui che vi sono compresi devono essere necessariamente tolti all'ufficio che adempiono.

Quali saranno adunque i limiti, quale l'estensione di questi regolamenti?

Fino a che punto è utile che una legge organica di questa natura debba abbandonare a un regolamento tutte le sue più gravi disposizioni?

Vado più oltre. Ammettendo che non vi fosse altro modo di provvedere che per via di regolamento, non sarebbe almeno espediente e conforme ai principi che reggono un popolo libero che nella legge vi fosse qualche cosa che sanzionasse questo regolamento che gli desse la forza e la legalità necessaria?

Ecco tutti i quesiti che io pongo non senza qualche timidezza per quel che riguarda lo stato dei fatti a causa della mia incompetenza in fatto di ordinamenti militari, innanzi al Senato nel tempo stesso che all'onorevole Ministro della Guerra.

Continuando a guardare oltre attraverso a questa legge in aggiunta a questi dubbi di carattere più generale mi sono apparsi altri due vuoti che credo meriti di essere riempiti, e questi sono: il servizio dei culti e l'emigrazione.

Per il servizio dei culti mi riservo la parola quando che sia il caso, all'articolo 11, ma per l'emigrazione dirò poche e brevi parole.

L'emigrazione è un elemento entrato oramai fra i fattori ordinari della vita umana, sotto il punto di vista economico e sociale.

La facilità del commercio, il raccorciamento delle distanze, la moltiplicazione delle popolazioni e dei loro bisogni, hanno fatto sì che tutto il mondo è divenuto, economicamente parlando, un'unica e vasta patria, dove ciascuno cerca il suo cantuccio, quello dove trova talvolta, a preferenza del paese natale, una vita sufficiente

ai suoi bisogni, e talvolta anche semplicemente il mezzo per vivere.

Ma vi è di più: le emigrazioni sono delle lunghe mani, con le quali le vecchie nazioni dell'Europa vanno a cercare forza e ricchezza nelle contrade che sono ancor più vive, e che hanno ancora tutti i loro tesori, pronti ad arricchire chi sa cercarli.

Ebbene, io temo che noi, con questa legge leghiamo queste mani, e le tratteniamo dal darci ricchezza e forza con l'ardimento solitario delle intraprese lontane, per trascinarle a confondersi in piccolissimo numero nelle file del nostro esercito.

Per il meschino risultato di pochissimi co-scritti di più, noi poniamo talvolta questi ar-diti pionieri del lavoro nel bivio o di lasciare andare in rovina un edificio di fortuna, costruito appena con coraggio ed operosità, ovvero esiliarsi per sempre dalla patria loro.

Ho accennato a questo lato della questione tutto pratico ed utilitario, perchè ognuno sente da sé quel che vi si contiene anche di sostanziale per l'esercizio della libertà individuale nella scelta del domicilio più conveniente e più proprio all'esistenza di ogni cittadino.

Io mi sono sentito incoraggiato a promuovere questa questione da che so che la Germania, questa prima madre del servizio obbligatorio, ha fatto degli accomodamenti a questo effetto, per provvedere cioè in rapporto, con le leggi di leva, a tutti quelli che si trovano lontani dalla loro patria avendo iniziato un lavoro, una fortuna, la quale poi alla fine ridonda a vantaggio della madre patria.

A me poi è sorto questo pensiero dalla conoscenza che mi è accaduto di avere di alcun caso avvenuto a qualche nostro connazionale che si è trovato per questa ragione in posizioni assai difficili.

Questi sono gli schiarimenti e le domande che io desideravo promuovere e dirigere all'onorevole signor Ministro della Guerra, perchè, essendomi egli cortese di risposta, ne avvenga che o queste mie richieste appaiano superflue perchè risulti che a queste difficoltà da me indicate sia già provveduto, e in quel caso le spiegazioni date dall'onorevole Ministro serviranno a confermare il Senato nel desiderio di votare questa legge; se invece appaia nella legge alcuna deficienza, possano i Senatori com-

petenti in queste materie supplirvi con alcuna proposta nel corso della discussione degli articoli; finalmente perchè lo stesso signor Ministro, qualora fosse persuaso anch'esso che alcuna cosa sia da farsi, possa o in questa occasione o successivamente provvedere perchè questa legge possa attuarsi nel modo il meno dannoso, senza inconvenienti e insieme più utile e più efficace per la fortuna d'Italia.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Senatore Vitelleschi ha esposto molto chiaramente alcuni suoi dubbi sugli effetti che potrebbero portare nell'andamento sociale ed economico dello Stato, l'introduzione del servizio militare obbligatorio che sarebbe veramente istituito con questa legge, ed il grande sviluppo che mano mano viene dato agli ordini militari in generale, sia da noi sia negli altri Stati europei.

Anzitutto bisogna che io ricordi all'onorevole Vitelleschi ed al Senato, quali siano per le leggi attuali gli obblighi delle popolazioni d'Italia rispetto al servizio militare.

Da questo servizio è ora esente per ragioni di famiglia una categoria d'individui che si possono calcolare in generale ascendere a circa 45 mila all'anno. Questi 45 mila individui hanno diritto all'esenzione per essere unici figli maschi, per avere un fratello consanguineo sotto le armi, per essere primogeniti di orfani di padre e madre, ecc. ecc. Per tutti gli altri il servizio obbligatorio già esiste nel fatto, imperocchè la sola facoltà che accordano le leggi attuali è il passaggio alla seconda categoria mediante pagamento, ciò che però non esime dal servizio in tempo di guerra, che è appunto quello che ha più particolarmente considerato l'onorevole Vitelleschi.

Con questa legge adunque noi verremo ad estendere il nuovo servizio obbligatorio a circa 45 mila individui all'anno, i quali, del resto, non ne sono neppur ora esenti interamente, perchè sono tenuti ad un certo servizio armato per la difesa dello Stato, essendo che a termini della legge del 1848 devono essere iscritti nella guardia nazionale, tutti quelli di essi che pagano un censo per piccolo che sia. E siffatto obbligo di servizio dura non sino ai quarant-

t'anni, come prescriverebbe questa nuova legge, ma sino agli anni cinquantacinque.

Abbiamo inoltre l'altra legge del 1861, che autorizza il Governo a chiamare in tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per un numero limitato di giorni in ciascun anno, tutti quegli individui che non fanno parte dell'esercito, per formare 220 battaglioni di guardia nazionale mobile; e anche questo è un obbligo di servizio che dura sino a 35 anni.

Vede dunque l'onorevole Vitelleschi che, legalmente parlando, in tempo di guerra il Governo attualmente è armato di leggi tali che può richiedere qualunque cittadino, direi quasi sino all'età di 55 anni, a prestare servizio sotto le armi. Invece colla nuova legge quest'autorità del Governo è limitata per tutti indistintamente ai 40 anni.

E parlando sotto questo punto di vista, vi sarebbe una diminuzione, anzichè un aumento negli obblighi generali di servizio militare.

L'onorevole Vitelleschi ha osservato giustamente che in quanto al tempo di pace non c'è molto da preoccuparsi, imperocchè le leggi già votate e quelle che ora si propongono provvedono, almeno per quanto è possibile, a schivare quegli inconvenienti che sono inerenti alla natura del servizio generale obbligatorio, mediante l'introduzione del volontariato di un anno, la facoltà di ritardare la prestazione di questo servizio, e tutti gli altri temperamenti che vi sono adottati per rendere meno gravoso il servizio militare obbligatorio e disturbare il meno possibile l'andamento regolare della società. Egli vede però delle difficoltà gravissime per il tempo di guerra.

Ora, per il tempo di guerra, l'obbligo vero del servizio è esteso solamente fino a 32 anni. L'obbligo di servizio sotto le armi sia nell'esercito permanente, sia nella milizia mobile, che sono veramente i due cardini dell'esercito combattente, si estende sino ai 32 anni. Ma questa forza è costituita precisamente degli stessi elementi che formavano l'esercito, secondo la legge del 1854.

A questo riguardo non s'introduce nessun cambiamento, perchè coloro che attualmente hanno diritto all'esenzione non sarebbero compresi in queste due parti dell'esercito, ma sarebbero ascritte alla milizia territoriale, come

stabilisce l'art. 3 del progetto di legge che stiamo esaminando.

Dunque per questi individui la legge del 1854 non è sostanzialmente cambiata. Questo progetto di legge introduce una nuova specie di servizio, quello di terza categoria, nella quale andrebbero ascritti coloro che fin qui chiamavansi esenti; e dovrebbero appartenere alla milizia territoriale; ma quest'obbligo di servizio sarà regolato da una legge speciale, che fu già discussa nell'altro ramo del Parlamento; e certo questo servizio è ben meno grave che quello nell'esercito permanente e nella milizia mobile.

Ora, in questo altro progetto di legge è chiaramente detto, all'articolo 9, che il Governo, mediante decreto reale, stabilisce le dispense che in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale possono essere concesse nello interesse dei pubblici servizi, cioè appunto per salvaguardare le esigenze sociali: e questo regolamento, che potrebbe anche essere convertito in legge quando fosse richiesto dal Parlamento, comprenderebbe naturalmente una ragguardevole quantità di impieghi e di carriere, ad alcune delle quali ha fatto allusione l'onorevole Senatore Vitelleschi, appunto perchè è nell'interesse non solo di tutta la società, ma particolarmente del Governo, di non interrompere i servizi pubblici e sociali in tempo di guerra.

Dunque vede l'onorevole Vitelleschi che coll'approvazione dell'insieme di leggi che il Governo ha già proposto e che sono in corso di esame, si provvede intieramente a quelle difficoltà che egli ha affacciato, e si provvede appunto perchè date categorie di iscritti nella milizia territoriale, la sola istituzione che in apparenza crei un nuovo peso pei cittadini, possano essere dispensate dalla chiamata in tempo di guerra allo scopo stesso da lui desiderato.

Ma, ripeto, che questi obblighi di servizio che paiono nuovi, non sono che una limitazione di obblighi esistenti in virtù delle leggi del 1848 e del 1861; dacchè alcuni di essi che si estendevano fino al cinquantacinquesimo anno di età, verrebbero invece ridotte fino al quarantesimo.

È bensì vero che la nuova legge, appunto perchè si è diminuita la massa degli uomini requisibili, sarà forse più rigorosamente e più efficacemente eseguita, perchè di più facile ese-

cuzione. Ma questa è un'altra questione; ed io credo che dal momento che si fa una legge, essa debba essere esattamente eseguita. Però, considerando la questione dal punto di vista legale, non c'è dubbio che le leggi attuali sono più rigorose e gravi per la società che non lo sia la legge proposta.

L'onorevole Vitelleschi ha accennato essenzialmente a due difficoltà ch'ei vedrebbe sorgere da questa legge; una si riferirebbe al servizio dei culti, l'altra all'emigrazione.

Quanto al servizio dei culti l'onorevole Vitelleschi si è riservato di parlarne più tardi: allora sarà il caso di esaminare questa questione. Quanto all'emigrazione, ecco come stanno le cose.

Secondo le leggi e le disposizioni anteriori a quelle del 1871, colui che era iscritto nel contingente di prima categoria, non poteva emigrare senza un'autorizzazione speciale dell'autorità militare, anche quando era in congedo illimitato, perchè la legge antica era più rigorosa.

Il contingente di prima categoria era tenuto per cinque anni sotto le armi, poi andava in congedo illimitato per altri sei anni.

La legge nuova lo prende per tre anni soltanto, questo è un vantaggio immenso per il buon andamento sociale. Se dal punto di vista militare è discutibile la convenienza di ridurre la ferma sotto le armi da 5 a 3 anni, tale riduzione è indubbiamente un grandissimo beneficio sotto il punto di vista sociale.

È dimostrato che il contadino, ed i contadini formano la massa dei nostri contingenti, il quale rimane per otto anni sotto le armi, come era una volta il caso per una parte degli iscritti, ritorna difficilmente all'antico mestiere. Tale difficoltà si verificava ancora, ma in misura più tenue, colla ferma di cinque anni stabilita dalla legge del 1854, perchè a 25 anni l'uomo ritorna con maggiore facilità ai campi. Molti preferivano però ancora cercarsi un impiego od un servizio domestico in città, anzichè riprendere le antiche occupazioni.

Invece, con la ferma ridotta a tre anni, che in realtà poi si riduce a due anni e nove mesi, quasi tutti tornano facilmente al mestiere che avevano prima: è questo un vantaggio immenso che si arreca alla società.

Premesse queste considerazioni generali, e ritornando alla questione dell'emigrazione, ecco, ripeto, come stanno le cose.

Prima del 1871, il soldato che aveva terminato i suoi 5 anni ritornava a casa in congedo illimitato, e una disposizione prescriveva che per 6 anni non potesse emigrare senza autorizzazione governativa, la quale limitava anche i paesi in cui uno poteva recarsi, ed escludeva poi in modo assoluto l'emigrazione in America. Invece colla legge del 1871, fu soppresso quest'impedimento, ed ognuno può liberamente emigrare dopo che ha adempiuto ai tre anni di servizio militare. Quindi le condizioni sociali furono da quella legge del 1871 grandemente migliorate.

È bensì vero che il Governo va incontro ad una difficoltà: ed è che, in caso di guerra, difficilmente questi emigrati potranno presentarsi alle autorità militari abbastanza in tempo per concorrere alla difesa della patria. Ma la mancanza è prevista, e si calcola al 2 o 3 0/0 della forza totale dei chiamati, ed i mancanti non sono dichiarati disertori, se non quando emigrarono senza avere ottenuta l'autorizzazione governativa. Certo, quando questi emigrati fanno di essere chiamati in difesa della patria, debbono far di tutto per ritornare in tempo e mostrarsi così solleciti alla chiamata; ma se ne sono impediti da cause di forza maggiore, non sono per questo dichiarati disertori. Disertore è quegli soltanto che manca volontariamente alla chiamata.

Una volta la cosa era diversa. L'emigrazione in massima era proibita dalla legge; ma essa si effettuava pur tuttavia e senza autorizzazione; onde ne avveniva che in caso di chiamata sotto le armi, coloro che per esempio trovavansi in America, ed anche solo in qualche lontano paese d'Europa, nonostante la loro buona volontà, non potevano certamente ritornare in patria nei tre giorni prescritti, e per conseguenza venivano dichiarati disertori. Come già dissi, colla legge vigente quest'inconveniente non può più rinnovarsi, a meno che l'assente rimanga all'estero appositamente per non compiere il proprio dovere.

È anche a notarsi un altro vantaggio arrecato alla società dalle nuove leggi.

Secondo l'antica legge, i militari in congedo illimitato non potevano ammogliarsi che a 26

anni compiuti, e questa condizione se era certamente vantaggiosa all'esercito, dacchè in caso di chiamata sotto le armi pochi erano quei che avevano moglie e numerosa prole, non lo era del pari per la società, che ne risentiva da ciò un grave danno. Ora, noi colla legge del 1871, mentre abbiamo allargato la base del servizio militare, abbiamo però accordati fra gli altri compensi, quello che uno, cessato il servizio militare (adesso cessa ai 23 anni) possa prender moglie ed accasarsi, nè a questo ci siamo limitati; ma abbiamo anche in altre guise diminuiti gli oneri dei cittadini e tutto ciò l'abbiamo fatto appunto nello scopo di conciliare per quanto era possibile l'interesse dell'esercito col maggiore vantaggio della società.

L'onorevole Senatore Vitelleschi ha fatto delle considerazioni elevate sugli inconvenienti che derivano dallo straordinario armamento praticato dalle diverse nazioni, e vede in ciò il pericolo che esse abbiano ad essere trascinate alla guerra. Comprendo questi suoi sentimenti e certo sarebbe da desiderarsi che tutte le nazioni non si occupassero che del buon andamento del servizio sociale e di pace, ma l'Italia non è stata la prima; ma l'ultima a mettersi su questa via.

Quando vediamo le altre potenze entrare in questa via, non è possibile non seguirle, che il far altrimenti forse potrebbe costar troppo caro, quindi è pur necessario che noi non ci esponiamo alle tristi conseguenze che ne potrebbero derivare da una diversa condotta pur tenendo conto dei due grandi principii, quello cioè di migliorare per quanto è possibile le condizioni difensive del paese per qualunque evenienza evitando le spese per quanto è possibile, e disturbando il meno possibile le popolazioni; e credo che tutte le riforme fatte nella legislazione militare furono sempre improntate a questi principii, non mai dimenticati come non lo sono in questo progetto di legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della Guerra delle chiare e corte spiegazioni che in risposta alle mie parole ha date al Senato. Mi rimane ancora qualche dubbio; se non sarà cioè obbligato dalla necessità stessa delle cose a introdurre col tempo

qualche specie (non saprei chiamarle altrimenti) di esenzioni anche per la prima e la seconda categoria; perchè, comprendendo esse la quasi totalità dei cittadini, se ben mi appongo, fino al 32 anno della vita, la chiamata sotto le armi lascerà dei vuoti, che saranno incompatibili, io credo, col buon andamento della cosa pubblica.

Il tempo dimostrerà se i miei dubbii abbiano o no fondamento.

Per quel che riguarda la milizia territoriale, mi permetto osservare all'onorevole Ministro che non è esattamente la stessa cosa che la Guardia Nazionale; e se si raccorcia il tempo, si accresce l'intensità o meglio la prestazione reale del servizio, e questo per certo non è a lamentarsi; ma per quel che riguarda il soggetto della presente discussione, è abbastanza ed anche troppo ben dimostrato che il servizio della Guardia Nazionale non ha mai guastato nessun ufficio nè necessario, nè utile, e neppure dannoso alla società. Ma sulla milizia territoriale non mi trattengo più lungamente, perchè il progetto di legge che vi si riferisce è ancora in discussione. Faccio però voti fin d'ora perchè quelle disposizioni alle quali il Ministro ha accennato per provvedere a tutte le esigenze della vita pubblica e privata assumano il carattere della maggiore possibile stabilità.

Quanto all'emigrazione, io faccio distinzione fra coloro che emigrano pendente il loro obbligo di leva e coloro che sono nati o stabiliti da gran tempo all'estero, ovvero hanno già prestato il loro tempo di servizio attivo. Per i primi, quantunque questo vincolo sia pur grave, io riconosco con l'onorevole Ministro che debbono essere considerati come tutti gli altri, non fosse che perchè non divenga l'emigrazione un modo di sottrarsi alla leva, ma per gli altri, per coloro particolarmente che sono o nati o stabiliti da lungo tempo al di là dei mari con le loro famiglie, e i loro commerci, io persisto a credere che alcun temperamento sarebbe opportuno.

Io non sono di coloro che considerano l'emigrazione come una sventura. Deploro le cause che talvolta la producono; ma l'emigrazione per se stessa io l'ho sempre considerata come un mezzo validissimo d'espansione e di forza. Essa si è sempre prodotta nelle forti nazioni,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1875

e tali le ha prodotte essa stessa. E quindi non credo sia utile impacciarla e vincolarla particolarmente in quella parte che già è all'opera e produce i suoi frutti. Ho particolarmente notato che anche in Germania si era provveduto a questo effetto.

Sarebbe da studiarsi il modo per conciliare questa con le altre convenienze, e prego l'onorevole Ministro di aggiungere questo ai tanti pensieri che l'occupano, di vedere, cioè, se vi sia nulla da fare per l'emigrazione in riguardo al servizio militare.

In quanto all'ultima parte delle parole dell'onorevole Ministro, egli avrà notato che quando ho toccato del soggetto che esse riguardano, mi sono affrettato di dichiarare che io lo riteneva come questione in questa discussione piuttosto accademica. Io l'ho accennata perchè sono punti di vista generali che parmi si dovrebbero, pel bene delle nazioni, aver sempre presenti dai governi nel deliberare intorno agli armamenti; ma non vi ho posta alcuna insistenza perchè può discutersi nei mezzi più o meno confacevoli per raggiungere lo scopo; ma esso deve essere in cima a tutti gli altri nostri pensieri, quello, cioè, che l'Italia sia sicura, forte e rispettata fra le nazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro oratore domanda la parola, rileggo l'articolo 1 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Annunzio al Senato il risultato della votazione seguita a squittinio segreto sopra taluni progetti discussi nelle tornate precedenti.

Cessione di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di San Martino della Scala.

Votanti 83

Favorevoli 78

Contrari 5

(Il Senato adotta.)

Spesa straordinaria per lavori di restauro generale al palazzo Ducale di Venezia.

Votanti 83

Favorevoli 76

Contrari 7

(Il Senato adotta.)

Maggiori spese ai residui 1874 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione per 1875.

Votanti 83

Favorevoli 71

Contrari 12

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno per la seduta che si terrà lunedì alle 2 è il seguente:

1. Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito;

2. Discussione del progetto di legge per costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

La seduta è sciolta (ore 6).